

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2025-5782 del 10/10/2025

Oggetto

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Guastalla n. 46, richiesta dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L per l'attività di Recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI. Rif. SUAP n. 1211/2025. Prat. Sinadoc n. 12554/2025

Proposta

n. PDET-AMB-2025-6008 del 09/10/2025

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Guastalla n. 46, richiesta dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L per l'attività di Recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n. 1211/2025

Prat. Sinadoc n. 12554/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n.2458 del 20/07/2016;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Carpi in data 22/03/2025 (protocollo SUAP n.022280 del 24/03/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.56156 del 25/03/2025 dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L (P.IVA. 00913300356), con sede legale in comune di RIO SALICETO (RE), Via BALDUINA n.1, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero Rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto ubicato in via **Guastalla n. 46** Comune di Carpi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]", che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22,

AUA - pagina 1 di 4

- relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate";
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, "Combustibile Solido Secondario-CSS".
 - DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto".
 - DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona".
 - DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso".
 - DM 188/2020 "Carta e cartone".
 - DM 127/2024 "Costruzione e Demolizione"
 - Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici".
 - Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi".
 - Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame".

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n.118132, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.135987 del 28/07/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

PRESO ATTO che, "poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 10/06/2025, giorno di invio da parte di ARPAE al Min. Int. tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della doc.ne antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Bellesia Romani & Gianni Srl circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente";

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di PRENDERE ATTO delle modifiche proposte dalla ditta in adeguamento al DM 127/2024 e, conseguentemente, di ADOTTARE L'AGGIORNAMENTO ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con DET-AMB-2016-2458- del 20/07/2016, intestata alla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L (P.IVA. 00913300356) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpi, via Guastalla n. 46 e che, conseguentemente, l'allegato rifiuti è sostituito dal nuovo Allegato G approvato con il presente atto;

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

2. di STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA vigente, e come tale va conservato unitamente all'AUA rilasciata con determinazione Arpae DET-AMB-2016-2458- del 20/07/2016, ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluiscе nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Carpi (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2016-2458- del 20/07/2016, rilasciata dal SUAP, pertanto con **validità fino al 15/12/2029**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

ALLEGATO 1 - Scheda Rifiuti

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI		ATTIVITÀ DI RECUPERO		NOTE (LIMITI ALL.4 SUB.1 D.M. 05.02.98 TONN/A)
TIPOLOGIA DEL D.M. 05.02.98 e s.m.i.	ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI C.E.R.)	MESSA IN RISERVA STOCCAGGIO ISTANTANEO 3(t)	RECUPERO STOCCAGGIO ANNUO (t)	OPERAZIONI DI RECUPERO ²	CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME O DEI PRODOTTI OTTENUTI O DESTINAZIONE FINALE PREVISTA DAL D.M. 05.02.98 e s.m.i.	
1.1 - rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101 150105 150106 200101	6,5	120	/	1.1.3 lett.b) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R3 18.000
2.1 - imballaggi, vetro di scarso ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112 150107 160120 170202 191205 200102	19,5	150	/	2.1.3 lett.b) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R5 120.000
3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	150104 160117 170405 191202 200140		1.000	/	3.1.3 lett.c) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R4 160.000
3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]	110501 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140		1.000	/	3.2.3 lett.c) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R4 28.000
6.1 - rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 150102 170203 191204 200139	6,5	120	/	6.1.3 messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R3 7.700
7.4 - sfridi di latenzio	101203	156	1.000	/	7.4.3 lett.a)	DESTINAZIONE FINALE: R5 1.200

¹Compilare la colonna "Recupero" solo per le tipologie sulle quali presso l'impianto oltre all'operazione R13 viene effettuata un'altra operazione di recupero R* prevista dal D.M. 05.02.98

²Indicare l'operazione/i prevista/e dall'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e il corrispondente punto del D.M. 05.02.98 (es. 4.1.3. lett. a)

³Indicare i quantitativi massimi stoccati nell'impianto in funzione dell'area destinata alla messa in riserva della corrispondente tipologia

ALLEGATO 1 - Scheda Rifiuti

cotto ed argilla espansa	101206					messaggio in riserva [R13]	
7.11 - pietrisco tolto d'opera	170508	156	1.000	/		messaggio in riserva [R13]	12.820
9.1 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301	6,5	120	/	9.1.3 messaggio in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R3	87.500
RIF. AL DM 127/2024	101311					AGGREGATO RECUPERATO (di cui al DM 127/2024) nelle tipologie (elenco non esauritivo):	
ALL.1, TABELLA 1, PUNTO 1 E 2 del DM 127/2024	170101 170102 170103 170107 170504 170504	3.927,5	55.000	R5	■ FRANTUMATO CEMENTIZIO 0/60; ■ FRANTUMATO CEMENTIZIO 0/40; ■ FRANTUMATO LATERO CEMENTIZIO 0/60.	Conforme ai requisiti di qualità di cui alla Parte d) e ai requisiti prestazionali di cui alla Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, e con utilizzo esclusivo per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM 127/2024; con possibilità di individuare - ai fini commerciali - altre tipologie di prodotti che saranno anch'essi soggetti a verifica di conformità dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento EoW.	/

N.B. Per ogni tipologia di rifiuti compilare una riga del prospetto

Allegato RIFIUTI

PRATICA SINADOC 12554/2025

Ditta **BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L.**, stabilimento localizzato in Via Guastalla n. 46, comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale	Ente competente alla ricezione della comunicazione, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Rifiuti	Comunicazione in materia di rifiuti e iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs.152/2006	Arpae

PARTE DESCrittiva

Con l'istanza per il rilascio dell'AUA del 22/03/2025 (prot. Arpae n.56156), **la ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Guastalla n. 46, in Comune di Carpi (MO)**, in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti inerti, con le operazioni di ritiro, lavorazione, stoccaggio, vendita dalla lavorazione di rifiuti inerti prodotte EOW e realizzazione di opere in edilizia espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 1.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi;
- **Tipologia 2.1 del D.M. 05/02/98:** imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro;
- **Tipologia 3.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- **Tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199];
- **Tipologia 6.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici;
- **Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- **Tipologia 7.4 del D.M. 05/02/98:** sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
- **Tipologia 7.11 del D.M. 05/02/98:** pietrisco tolto d'opera;

- **Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/98:** terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida;
- **Tipologia 9.1 del D.M. 05/02/98:** scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;

Rispetto all'AUA previgente, la presente istanza prevede precisazioni e nuovi elaborati finalizzati all'adeguamento dell'impianto al DM 127/2024.

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1, 7.4, 7.1; 7.31 bis e 9.1 del D.M. 05/02/98;
2. operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 7.1 e 7.31 bis del D.M. 05/02/98.

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conformi al DM 127/2024;
- Rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti ai punti: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.1 e 9.1;

ISTRUTTORIA E PARERI

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998 ;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero .

- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti
- PRESO ATTO che, " *poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 10/06/2025, giorno di invio da parte di ARPAE al Min. Int. tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della doc.ne antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Bellesia Romani & Gianni Srl circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente*";

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione alla comunicazione per la di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06, si ritiene possibile confermare l'iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo e provvedere all'aggiornamento dell'AUA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L, con sede legale in V. Balduina n.1 a Rio Saliceto (RE) e impianto ubicato in via V. Via Guastalla n. 46 a Carpi (MO) è iscritta al numero CAR014 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto descritto dalla ditta con la documentazione assunta agli atti con prot. 56156 del 25/03/2025, relazione tecnica denominata "*bellesia_rel-mod_adeg.dm.127.pdf*", con la relazione tecnica denominata "*bellesia_integr.AUA_adeg.DM 127.2024*", planimetria denominata "*Bellesia_TAV1_Rev07.2025.pdf*" e la tabella rifiuti denominata "*Bellesia_ALL1-Scheda-Rif_Art.216*", assunta agli atti con prot. 135687 del 28/07/2025, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le tipologie e i quantitativi relativi all'attività di recupero R5 in riferimento al DM 127/2024 (Tip. 7.1 e Tip. 7.31 bis) sono meglio specificati nella tabella 1 (Tabella 1 – Schema sintetico dei codici di rifiuti e delle tipologie di attività di recupero autorizzati.) inclusa nella relazione tecnica pg2) assunta al prot. di Arpae n. 135687 del 28/07/2025.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 e dal DM 127/2024, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, Arpaè è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Documenti di riferimento: - **Planimetria generale (prot. Arpaè 135687 del 28/07/2025)**

Allegati: - **Schede rifiuti e Tabella 1 (prot. 135687 del 28/07/2025)**

Codici EER	Stoccaggio		Stoccaggio		Recupero	
	mc	ton	mc/anno	ton/anno	mc/anno	ton/anno
Operazione di recupero: R5 (R13 esclusivamente al servizio di R5).						
■ Rifiuto inerte derivante dalle attività di costruzione e demolizione, secondo quanto definito all'art.2 comma 1 lettera a) DM 127/2024: «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione», ovvero i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del DM 127/2024 (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904);						
■ altri rifiuti inerti di origine minerale, secondo quanto definito all'art.2 comma 1 lettera b) DM 127/2024: «altri rifiuti inerti di origine minerale», ovvero i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del DM 127/2024 (EER 101311).						
101311 - rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 10 13 10						
170101 - cemento						
170102 - mattoni						
170103 - mattonelle e ceramiche						
170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106						
170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione E demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903						
TOTALE	2.207	3.310,5		50.000,0		50.000,0
Operazione di recupero: R5 (R13 esclusivamente al servizio di R5).						
■ Rifiuto inerte derivante dalle attività di costruzione e demolizione, secondo quanto definito all'art.2 comma 1 lettera a) DM 127/2024: «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione», ovvero i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del DM 127/2024 (EER 170504)						
170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503						
TOTALE	617	617		5.000,0		5.000,0
TOTALE	2.824	3.927,5		55.000,0		55.000,0

Tabella 1 – Schema sintetico dei codici di rifiuti e delle tipologie di attività di recupero autorizzati.